



Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado
"Leonardo DA VINCI" - Autonomia 158 –
Via Nazionale, snc 84060 Omignano Scalo (SA) – Telef./ Fax 0974/64009
E-mail SAIC866002@istruzione.it / saic866002@pec.istruzione.it
C.F. 90009630659 – www.icomignano.edu.it

Omignano Scalo, 3 giugno 2020

**Ai Sig.ri DOCENTI
Scuola PRIMARIA
Loro SEDI**

ALL'ALBO

Al Sito WEB

Agli ATTI

Oggetto: - Operazioni di scrutinio finale

L'attività di valutazione svolta nel corrente anno scolastico 2019/2020, anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale ai sensi dell'O.M. n. 11 del 16.05.2020 trova il suo fondamento nei principi previsti all'art. 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le riunioni degli OO.CC. si svolgono, tenendo conto delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza.

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado è effettuata dai docenti di classe, mediante l'attribuzione di un voto in decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa. La valutazione dunque accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali. In tale ottica si dispone che la valutazione in decimi debba essere correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno, valorizzando l'attivazione da parte dell'istituzione scolastica di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Per quanto riguarda l'ammissione alla classe successiva, le alunne e gli alunni di scuola primaria saranno ammessi anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla

disponibilità di apparecchiature tecnologiche o situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.

L'art. 3 dell'O.M. n. 11 del 16.05.2020, comma 5 ordina che per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e i consigli di interclasse e classe predispongono il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) per ciascuna disciplina mettendo in risalto gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il piano sarà allegato al verbale di scrutinio e alla scheda di valutazione finale.

Restano confermate le disposizioni concernenti la certificazione delle competenze.

I docenti contitolari della classe o i consigli di interclasse e classe, individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un Piano di Integrazione degli Apprendimenti che va allegato al verbale degli scrutini finali.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Eredana NICOLETTI
[Handwritten signature]